



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 437/XX Sessione/2026

Ai Presidenti degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

e p.c. ad Inarcassa
Via Salaria, 229
00199 - Roma

Oggetto: Digitalizzazione del servizio di trasmissione dei dati degli iscritti a Inarcassa da parte degli Ordini territoriali – proposta di adesione al servizio – informativa.

Caro Presidente,

sono lieto di informarti che a seguito della Convenzione stipulata lo scorso 15 gennaio 2026 tra Inarcassa, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori è stato realizzato un sistema di interfacciamento informatico che consente agli Ordini Provinciali di assolvere telematicamente al proprio obbligo di trasmissione a Inarcassa dei dati relativi alla prima iscrizione all'Albo e alle successive variazioni di Architetti/Ingegneri e Società tra Professionisti-STP, ai sensi dell'art.2¹ del

¹ Di seguito il testo dell'**art.2 DPR 30/05/1975 n.301**:

«L'iscrizione alla Cassa decorre dalla data di iscrizione all'albo.

Gli ordini degli ingegneri e gli ordini degli architetti debbono, contestualmente alla comunicazione alla procura della Repubblica, notificare alla Cassa i nominativi dei nuovi iscritti, dei cancellati e dei deceduti. Gli ingegneri ed architetti che sono tenuti ad iscriversi, debbono farne denuncia alla Cassa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuta iscrizione nei rispettivi albi professionali, dichiarando di non essere soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Apposita denuncia deve essere inoltrata anche da quei professionisti che non sono tenuti all'iscrizione, producendo un certificato dell'ente assicuratore o dell'amministrazione presso la quale prestano la loro attività.

Trascorso il termine di cui al terzo comma del presente articolo, l'iscrizione nei ruoli è effettuata d'ufficio. Ai nuovi iscritti ne è data comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Coloro che si ritengono indebitamente iscritti possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della notifica della avvenuta iscrizione, presentare ricorso con lettera raccomandata con

DPR 30 maggio 1975 n.301².

La fruizione del servizio da parte di ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale degli Ingegneri potrà avvenire **previa adesione allo stesso³ mediante compilazione e sottoscrizione del modulo allegato**, da trasmettere tramite PEC sia al CNI che ad Inarcassa, agli indirizzi indicati nel medesimo modulo, *entro il 15 luglio 2026*.

Lo scopo dell'iniziativa è, infatti, quello di digitalizzare e automatizzare il processo di trasmissione dei dati, offrendo un servizio che garantisca a ciascun Ordine Provinciale la possibilità di avvalersi di un unico strumento per la trasmissione contestuale dei dati al Consiglio Nazionale e ad Inarcassa, nel rispetto degli obblighi di legge, contribuendo a semplificare e rendere più sicuri il flusso informativo sotto il profilo dell'integrità e della riservatezza dei dati trattati.

Il servizio prevede l'interfacciamento, tramite web-service, tra il database dell'Albo Unico del Consiglio Nazionale e i sistemi di gestione di Inarcassa al fine di garantire l'allineamento continuo e strutturato delle informazioni anagrafiche e professionali dei professionisti iscritti, secondo tracciati condivisi e contenenti tutti i dati necessari in base alla normativa.

La cooperazione informatica e integrata dei dati porterà dei vantaggi per gli Ordini Provinciali, per Inarcassa e per gli iscritti in termini di:

- ✓ maggiore efficienza, grazie ad una riduzione dei tempi lavorazione e dei potenziali errori di *data entry*;

ricevuta di ritorno, affinché la giunta esecutiva possa pronunciarsi su di esso. In pendenza del ricorso, il versamento dei contributi è sospeso. Contro il deliberato della giunta esecutiva è ammesso ricorso nei modi e nei termini di cui all'art. 16 della legge 4 marzo 1958, n. 179, al consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione della giunta esecutiva.

La Cassa, entro il 31 marzo di ciascun anno, forma i ruoli degli iscritti curandone la pubblicazione per quindici giorni presso le sedi dei comuni di residenza e degli ordini professionali.

Coloro che si ritengono indebitamente inclusi nei detti ruoli possono inoltrare ricorso alla giunta esecutiva nei termini e secondo le modalità prescritte dal settimo comma del presente articolo. Analogo ricorso, senza termine di decadenza, possono produrre coloro che si ritengono indebitamente esclusi.

L'iscritto che perda il diritto all'iscrizione deve darne comunicazione alla Cassa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla perdita del diritto stesso. Esso viene cancellato dai ruoli dal giorno in cui si è verificato l'evento ed è tenuto al pagamento del contributo fino a tale data restando salvo il diritto al pensionamento per vecchiaia, invalidità e morte qualora possa far valere il minimo di anzianità contributiva, di cui al successivo art. 7.

Coloro che perdono il diritto d'iscrizione a causa di attività didattica saltuaria e di limitato periodo possono a chiusura dell'anno scolastico, denunciare in un'unica volta i periodi in cui l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria e quelli in cui la stessa è esclusa nell'anno medesimo.

Essi dovranno perciò continuare i versamenti trimestrali. Eventuali contributi versati in più potranno valere per l'anno successivo od essere rimborsati a domanda degli interessati.

La cancellazione e la reinscrizione negli albi professionali comportano analoghe cancellazioni e reinscrizioni nei ruoli della Cassa.

I periodi di iscrizione alla Cassa sono cumulabili agli effetti della determinazione dell'anzianità contributiva».

² *“Regolamento di esecuzione della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.”*

³ *È opportuno che l'adesione al servizio da parte di ciascun Ordine territoriale sia preceduta da apposita delibera di Consiglio, di approvazione della decisione.*

- ✓ eliminazione della documentazione cartacea e del processo di protocollazione manuale in entrata e in uscita;
- ✓ maggiore tempestività delle informazioni utili ai fini previdenziali.

Resta fermo che i dati personali degli iscritti verranno trattati da Inarcassa unicamente per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali e per l'assolvimento dell'obbligo informativo di cui al richiamato art.2 DPR n.301/1975, come previsto dall'art.3 della Convenzione citata.

Il progetto innovativo rafforza lo spirito di collaborazione già avviato tra le istituzioni rappresentative delle Professioni tecniche e costituisce un ulteriore passo nella digitalizzazione dei processi, mettendo sempre al centro l'interesse dei nostri iscritti.

Gli Ordini professionali che trasmetteranno il modulo di adesione entro il giorno 15 luglio 2026 non saranno più tenuti all'invio dei dati in forma cartacea a Inarcassa, potendo avvalersi della nuova modalità telematica **a partire dal prossimo 1° settembre 2026**.

RingraziandoTi sin da ora per la collaborazione, cogliamo l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



Allegato: modulo di adesione al servizio